



DIPARTIMENTO
ECONOMIA E FINANZE

Circolare n.1/2026

San Marino, 5 agosto 2026/1725 d.F.R.

A tutti i contribuenti e soggetti interessati

Oggetto: Indicazioni applicative ed operative delle disposizioni di cui agli articoli 5, 103 e 104 della Legge IGR 16 dicembre 2013 n.166, come da ultimo modificati con la Legge 12 novembre 2025 n.141. Tassazione dei soggetti non residenti sui redditi da capitale e sui redditi derivanti dalla locazione, anche finanziaria, di beni, attrezzature e veicoli.

Con la presente si forniscono indicazioni ed istruzioni operative per l'assolvimento dell'imposta IGR da parte dei soggetti non residenti, in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 5, 103 e 104 della Legge n.166/2013 e successive modifiche, riguardanti:

- redditi da capitale (interessi) corrisposti da soggetti residenti sammarinesi (sia operatori economici che privati, esclusi gli operatori finanziari) a Istituti bancari non residenti;
- canoni corrisposti ad operatori economici esteri che concedono in locazione (sia a privati che operatori economici), anche finanziaria, attrezzature, beni e veicoli di cui al comma 5 dell'articolo 104 della Legge n.166/2013 e s. m..

Ambito oggettivo della tassazione nei confronti dei non residenti, di cui all'articolo 5 della Legge n.166/2013 e s. m..

Per quanto concerne i redditi da capitale, l'ambito oggettivo di tassazione è definito dall'articolo 19 della Legge n.166/2013 e s. m..

Si precisa che l'esclusione di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 5 della Legge n.166/2013 e s. m. riguarda esclusivamente i redditi da capitale corrisposti da Istituti bancari sammarinesi.

Pertanto, gli interessi su scoperti di conto corrente presso Istituti bancari e finanziari esteri non rientrano nell'esclusione della lett. b) innanzi menzionata.

Gli interessi su anticipi (fatture, effetti, ecc.) connessi a conti correnti tecnici o ordinari sono imponibili.

Con riferimento invece agli interessi di mora, così come gli interessi per dilazione di pagamento si specifica che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 11 della Legge n.166/2013 e s. m. sono accessori all'obbligazione principale, ossia sono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Pertanto, qualora siano riferiti a redditi di capitale, ne condividono la medesima qualificazione fiscale; diversamente, ove derivino da rapporti di natura commerciale, non costituiscono redditi di capitale.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
direttore.dipartimentofinanze@gov.sm
www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 694
F +378 (0549) 882 244

1

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00075885 del 05/08/2026



DIPARTIMENTO
ECONOMIA E FINANZE

Ambito soggettivo.

I soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in San Marino che percepiscono i redditi di cui sopra (Istituti di credito esteri, operatori economici esteri che concedono beni ed attrezzature e veicoli in locazione, anche finanziaria), sono assoggettati all'Imposta Generale sui Redditi (IGR) di cui alla Legge n.166/2013 e s.m., secondo le modalità di seguito indicate:

- mediante ritenuta alla fonte (del 13% sugli interessi, 10% per la locazione - noleggi) nei rapporti con operatori economici sammarinesi (**rapporti commerciali B2B**) operata dal soggetto economico sammarinese all'atto del pagamento degli interessi ovvero dei canoni di locazione, e versata dal medesimo all'Erario sammarinese in qualità di sostituto d'imposta nei termini di legge, ossia entro il bimestre successivo a quello in cui sono stati corrisposti;
- mediante compilazione e trasmissione dell'apposita dichiarazione fiscale annuale (trasmessa in via telematica) nel caso di rapporti commerciali con soggetti privati residenti a San Marino (**rapporti commerciali B2C**). L'applicativo informatico della predetta dichiarazione annuale verrà predisposto e reso fruibile sulla piattaforma informatica IGR dell'Ufficio Tributario (GOV.SM) entro il mese di aprile 2027. La relativa imposta IGR dovuta in sede di dichiarazione, salvo Convenzione vigente contro le doppie imposizioni, è pari all'aliquota proporzionale del 17% dei redditi percepiti, mentre si evidenzia che ai sensi dell'articolo 54, comma 6 della Legge n.141/2025 per il quinquennio 2026-2030, in via transitoria, è stata stabilita all'aliquota proporzionale del 18%. Nel caso dell'Italia, ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni vigente, l'operatore estero potrà applicare direttamente l'aliquota convenzionale ridotta del 13% per i redditi di capitale e del 10% per le locazioni - noleggi. Il termine ultimo di compilazione e trasmissione della suddetta dichiarazione è il 31 luglio 2027, e il pagamento dell'imposta IGR dovuta sui redditi percepiti nel 2026, deve essere effettuato in una unica soluzione sempre entro il 31 luglio 2027, come risulterà da apposito cedolino di pagamento derivante dalla compilazione della dichiarazione medesima.

In sintesi, pertanto, se i redditi sono corrisposti da operatori economici sammarinesi, sono questi ultimi a trattenere e versare la ritenuta (in base all'articolo 103 della Legge n.166/2013 e s. m.); se i redditi sono corrisposti da altri soggetti, l'operatore economico estero dovrà effettuare l'autoliquidazione annuale dell'Imposta Generale sui Redditi (IGR) dovuta mediante compilazione e trasmissione all'Ufficio Tributario di apposita dichiarazione di tali redditi, senza l'obbligo del versamento di acconti in corso d'anno.

Si precisa ad ogni buon fine che la qualifica di operatore economico, che può essere anche una persona fisica che esercita attività d'impresa o professionale, è individuata dal possesso del codice operatore economico, C.O.E., costituito dalla sigla "SM" seguita da cinque cifre numeriche. La qualifica di operatore economico del soggetto sammarinese viene attestata dal medesimo al proprio fornitore mediante autocertificazione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
direttore.dipartimentofinanze@gov.sm
www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 694
F +378 (0549) 882 244



**DIPARTIMENTO
ECONOMIA E FINANZE**

Si conferma altresì che la banca italiana o l'operatore economico estero non sono responsabili in solido qualora l'operatore economico sammarinese abbia correttamente operato la ritenuta ma abbia omissso il successivo versamento all'Erario. Quanto precede ai sensi dell'art. 131 Legge n.166/2013 e s.m., che prevede la solidarietà esclusivamente nel caso in cui non sia stata operata la ritenuta e, conseguentemente, non sia stato effettuato il relativo versamento

Per i redditi in trattazione, inoltre, si precisa che vale il criterio impositivo di cassa, con riferimento ai redditi corrisposti; il momento che rileva ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile è quello del pagamento.

A titolo esemplificativo:

- redditi corrisposti nel 2026 ma maturati nel 2025: in assenza di un regime transitorio sono imponibili integralmente e non pro-rata temporis;
- redditi maturati ma non corrisposti per insolvenza del debitore sammarinese: non sorge l'obbligo impositivo.

Si rappresenta infine che a livello di documentazione per poter usufruire dell'eventuale credito d'imposta estero riconosciuto dai combinati disposti della normativa convenzionale e di quella domestica sarà rilasciata:

- a) nel caso di B2B apposita certificazione da parte del sostituto d'imposta sammarinese (anche in corso d'anno) al sostituto estero indicante i redditi prodotti in territorio e la relativa ritenuta subita e versata, opportunamente timbrata dall'Ufficio Tributario (vedasi il modello dell' "autodichiarazione del sostituto d'imposta al sostituto" allegato alla presente, scaricabile dal sito GOV.SM, nell'area download, del servizio Imposte Dirette);
- b) nel caso di B2C copia della dichiarazione dei redditi trasmessa autonomamente dall'operatore estero con relativa ricevuta di presentazione ed ovviamente copia del cedolino di pagamento dell'IGR dovuta e versata.

Nel corso dei primi mesi del 2027 sarà pubblicato un manuale operativo per la presentazione della dichiarazione dei redditi percepiti dai soggetti non residenti e la relativa procedura per la loro identificazione fiscale in San Marino. Al seguente link, <https://www.gov.sm/pub2/GovSM/La-PA-Risponde/FAQ.html?tema=Tributario> si possono trovare diverse FAQ sugli argomenti sopra trattati.



IL DIRETTORE
Dott.ssa Ida Valli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
direttore.dipartimentofinanze@gov.sm
www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 694
F +378 (0549) 882 244

Il sostituto d'imposta:.....C.O.E..... residente a

DICHIARA che nell'anno..... sono state operate le seguenti ritenute d'imposta a:.....

C.F.....P.I.....residente a:.....

CAUSALE	TOTALE COMPENSO LORDO	SOMME NON SOGGETTE A RITENUTA	IMPONIBILE SOGGETTO A RITENUTA	%	RITENUTA D' IMPOSTA	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DEL CLIENTE(+) IVA (+).....(+) SOMME TRATTENUTE(-)(-)	SOMMA PAGATA	DATA VERSAMENTO DELLA RITENUTA (1)
TOTALE RITENUTA	D'IMPOSTA				()			

SI CONFERMA CHE LA RITENUTA E' EFFETTUATA A TITOLO DI IMPOSTA E PERTANTO E' DEFINITIVA.
(1) Le ritenute non versate saranno oggetto di versamento nel termine di Legge.
DA PRESENTARSI IN DUPLICE COPIA
Il/la sottoscritto/ain qualità di legale rappresentate
della Ditta.....C.O.E. N.

consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci, ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero ne fa uso, ovvero chi esibisce un documento contenente dati non più conformi a verità è punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell'art.24 della legge n.159/2011.
Dichiara inoltre, ai sensi dell'art.8 della legge 23 maggio 1995 n.70, di essere stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

MARCA DA BOLLO - TIMBRO UFFICIO TRIBUTARIO - DATA	TIMBRO E FIRMA SOSTITUTO D'IMPOSTA
---	------------------------------------

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00075885 del 05/08/2026